

REPERTORIO N.4403

RACCOLTA N.3171

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di giugno, in Santa Maria Capua Vetere (CE) al Corso Garibaldi N. 51, ove richiesto.

(20 GIUGNO 2017)

Davanti a me Avv. **ENRICO MATANO, Notaio** in Sessa Aurunca, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Santa Maria Capua Vetere

E' PRESENTE

La Signora:

- **SANTARPIA DANIELA**, nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 25 luglio 1975, domiciliata per la carica presso la sede sociale di cui in seguito, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Società cooperativa sociale "**E.V.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE**", con sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Jan Palach Central Park N. 10, codice fiscale e Numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta N. 01158390623, P. Iva N. 02740950619 e N. CE - 192237 del Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Caserta.

La comparente, cittadina italiana, della cui identità perso-

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | nale e poteri di firma io Notaio sono certo, mi dichiara che | |
| | è qui riunita l'assemblea straordinaria della detta società | |
| | indetta per questo giorno luogo ed ora, per discutere e deli- | |
| | berare sul seguente | |
| | ORDINE DEL GIORNO | |
| | 1. Aggiornamento sui crediti vantati nei confronti degli Enti | |
| | creditori della P.A. | |
| | 2. Modifica dello Statuto mediante la formula della Coopera- | |
| | tiva Sociale S.p.A. | |
| | 3. Delibere consequenziali. | |
| | E richiede a me Notaio di redigerne il verbale. | |
| | Ed io Notaio aderendo alla richiesta dò atto di quanto segue: | |
| | assume la presidenza a norma dell'art. 27.3 del vigente Sta- | |
| | tuto sociale, la costituita Signora SANTARPIA DANIELA , la | |
| | quale dichiara, constatata e fa constatare: | |
| | - che l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo rac- | |
| | comandata A/R, raccomandata a mano e posta elettronica certi- | |
| | ficata, inviata ai soci e all'organo amministrativo in data 6 | |
| | giugno 2017, a norma dell'art. 27.2 del vigente statuto so- | |
| | ciale; | |
| | - che sono presenti tutti i soci in proprio , e precisamente: | |
| | - sè medesima , come sopra generalizzata; | |
| | - D'ADDIO DANIELA , nata Santa Maria Capua Vetere (CE) il 31 | |
| | maggio 1970; | |
| | - PALLADINO RAFFAELLA , nata a Capua (CE) il 21 maggio 1963; | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | - BOVE EMANUELA , nata a Maddaloni (CE) il 16 settembre 1981; | |
| | - DELLA CORTE MANUELA , nata a Napoli (NA) il 24 luglio 1976; | |
| | - PACONE BERLINDA , nata a Capua (CE) il 25 febbraio 1982; | |
| | - LUGLIO ROSSELLA , nata a Caserta (CE) il 22 maggio 1978; | |
| | - GENTILI CONCETTA , nata a Capua (CE) il 16 febbraio 1965; | |
| | - GALLO CONCETTA , nata a Caserta (CE) il 3 febbraio 1977; | |
| | - FESTA CARMEN , nata a Benevento (BN) il 15 luglio 1973; | |
| | - COCCHIS LIVIA , nata a Napoli (NA) l'11 giugno 1966; | |
| | - RUBINO OLIMPIA , nata a Pomigliano d'Arco (NA) il 5 luglio | |
| | 1975; | |
| | - FOGLIA MARIA VITTORIA , nata a Maddaloni (CE) il 13 dicembre | |
| | 1981; | |
| | - GUARINO FRANCESCA , nata a Capua (CE) il 10 settembre 1978; | |
| | - PENNA GIUSEPPINA , nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) il | |
| | 10 settembre 1979; | |
| | -- per delega , a norma dell'art. 27.4 del vigente statuto so- | |
| | ciale, a | |
| | come sopra generalizzata: | |
| | - AJASSLLARI MIRANDA , nata ad Akrapar (Albania) il 29 novem- | |
| | bre 1974; | |
| | - SGAMBATO MARIO , nato a Caserta (CE) il 7 marzo 1972; | |
| | - SBRIGLIA ALDA , nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) l'11 | |
| | settembre 1985; | |
| | - TEDESCO STEFANIA , nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) il | |
| | 13 novembre 1985; | |
| | | |

- **DELLA ROCCA DEBORAH**, nata a Santa Maria Capua Vetere (CE)

il 28 ottobre 1968;

- **TRULLIO AMANDA**, nata a Capua (CE) il 13 gennaio 1987;

- **RUFFO VALERIA**, nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 14

novembre 1984;

- che è presente l'Organo Amministrativo, nelle persone di:

- **sé medesima**, come sopra generalizzata, Presidente;

- **D'ADDIO DANIELA**, come sopra generalizzata, Consigliere;

- **PALLADINO RAFFAELLA**, come sopra generalizzata, Consigliere;

- **BOVE EMANUELA**, come sopra generalizzata, Consigliere;

- **DELLA CORTE MANUELA**, come sopra generalizzata, Consigliere;

- che non esistono membri del Collegio Sindacale attualmente

in carica;

- che i componenti tutti dichiarano di essere sufficientemen-

te edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nes-

suno si oppone alla discussione degli stessi.

L'identità e la legittimazione dei presenti è attestata dal

presidente il quale

DICHIARA

pertanto, regolarmente costituita, in seconda convocazione, a

norma di legge e dell'art. 27.5 del vigente statuto sociale

l'assemblea della società cooperativa sociale "**E.V.A. SOCIE-**

TA' COOPERATIVA SOCIALE ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTI-

LITA' SOCIALE", e valida per deliberare sul predetto ordine

del giorno.

Indi prende la parola il Presidente, il quale

ESPONE

1) Sull'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno

il Presidente espone che dall'ultimo bilancio d'esercizio,

già visionato dall'assemblea in seduta ordinaria, come da

verbale in data 12 maggio 2017, emerge che la cooperativa

vanta crediti nei confronti della P.A. per un ammontare supe-

riore a un milione di Euro.

2) Sull'argomento posto al secondo punto dell'ordine del

giorno, il Presidente illustra, pertanto, all'Assemblea la

necessità di attuare le modifiche statutarie tese a trasfor-

mare la cooperativa dall'attuale forma a quella di società

cooperativa sociale ONLUS per azioni, conformemente a quanto

previsto dall'art. 2519 comma 2 c.c., che impone la detta

forma per le cooperative con un numero di soci maggiore di 20

(venti) e che presentino un attivo patrimoniale superiore a

un milione di euro.

Indi il Presidente dà lettura del nuovo statuto sociale, con-

tenente le modifiche proposte, predisposto sulla base delle

indicazioni provenienti da Lega Coop.

Quindi invita l'assemblea a deliberare in merito a quanto so-

pra esposto.

L'assemblea, dopo una breve approfondita discussione, all'u-

nanimità, con il voto favorevole di tutti i soci presenti, e-

spresso mediantealzata di mano, e senza voti contrari od a-

stenuti, come attestato dal Presidente

d e l i b e r a

1) - di trasformare la società cooperativa sociale "E.V.A.

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI

UTILITA' SOCIALE" in società cooperativa sociale per azioni

sotto la denominazione "E.V.A. **SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE PER AZIONI",

mantenendo immutato l'oggetto, la durata e la sede della so-

cietà;

2) - di approvare il nuovo testo dello statuto sociale compo-

sto da N. 69 articoli, che previa lettura da me datane al-

l'assemblea, si allega al presente verbale sotto la **lettera**

"A", onde formarne parte integrante e sostanziale;

3) - l'assemblea si riserva di nominare successivamente l'Or-

gano di Controllo conformemente a quanto disposto dall'art.

2543 c.c..

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare e nessuno pren-

dendo la parola sulle varie ed eventuali, la seduta viene

tolta alle ore diciassette e minuti quindici

Del che è verbale.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con sistema

elettronico da persona di mia fiducia, integrato a penna di

mio pugno e da me letto alla comparente, che dichiara di ap-

provarlo e confermarlo e con me Notaio lo sottoscrive, tanto

qui in calce che a margine dell'altro foglio alle ore diciassette e minuti venti

sette e minuti venti

Consta di fogli due per facciate sette fin qui.

F.to SANTARPIA DANIELA

F.to ENRICO MATANO NOTAIO. SEGUE IMPRONTA DEL SIGILLO.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1.1. E' costituita la Società cooperativa denominata "E.V.A.

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE PER AZIONI".

1.2 La società ha sede nel Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2 (Durata)

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. E' escluso in questo caso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il princi-

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | pio della mutualità senza fini di speculazione privata. | |
| | 3.2 Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire | |
| | è quello dell'interesse generale della comunità, dalla promo- | |
| | zione umana all'integrazione sociale dei cittadini, attraver- | |
| | so la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed | |
| | educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge N. | |
| | 381/91. | |
| | 3.3. La Cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare alle so- | |
| | cie i continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al | |
| | miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, pro- | |
| | fessionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'im- | |
| | presa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, le | |
| | socie possono instaurare con la Cooperativa, oltre al rap- | |
| | porto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di | |
| | lavoro. | |
| | 3.4 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rap- | |
| | porti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabili- | |
| | ti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto | |
| | del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 | |
| | c.c., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordi- | |
| | naria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'As- | |
| | semblea straordinaria. | |
| | 3.5 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci. | |
| | Art. 4 (Oggetto sociale) | |
| | 4.1 La cooperativa, retta con i principi della mutualità an- | |
| | | |

che ai fini tributari, senza scopo di lucro, si propone il

conseguimento delle proprie finalità mediante la realizzazio-

ne di iniziative volte a:

- contrastare qualsiasi forma di violenza e abuso nei con-
fronti delle donne e dei minori;

- promuovere l'esercizio dei diritti civili fondamentali;

- promuovere e tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adoles-
cenza;

- favorire la valorizzazione nel rispetto di ogni diversità,
delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche.

In particolare, essa individua quali ambiti di intervento:

- la sperimentazione e l'innovazione di nidi e servizi so-
cio-educativi per la prima infanzia finalizzati all'educazio-
ne alle differenze, e alla prevenzione di stereotipi di
genere;

- la collaborazione con istituti ed enti pubblici o privati
che richiedessero i servizi della cooperativa;

- la promozione di attività di ricerca di particolare inte-
resse sociale svolta direttamente o affidata ad istituti uni-
versitari o enti di ricerca;

- l'attivazione e la gestione di centri antiviolenza e di ca-
se di accoglienza per donne maltrattate e per i loro figli
minori.

Detti centri e case, secondo la prassi consolidata della po-
litica delle donne, sono preposti:

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | - al recupero della dignità e dell'autonomia delle donne ac- | |
| | colte anche attraverso specifiche iniziative di inserimento | |
| | lavorativo e la realizzazione di attività produttive e com- | |
| | merciali finalizzate alla diretta occupazione delle donne in | |
| | uscita dai percorsi di violenza; | |
| | - alla messa a punto di pratiche per contrastare la cultura | |
| | della violenza maschile contro le donne; | |
| | - all'elaborazione di strategie di intervento flessibili e | |
| | concordate di volta in volta con il consenso della donna; | |
| | - all'esercizio di attività rivolte a prevenire e contrastare | |
| | la prostituzione coatta; | |
| | - alla promozione di azioni di sostegno per la realizzazione | |
| | di un'efficace prevenzione delle situazioni di crisi e di ri- | |
| | schio psicosociale dei minori vittime di violenza assistita e | |
| | violenza diretta, anche mediante il potenziamento dei servizi | |
| | di rete per interventi domiciliari, educativi, territoriali, | |
| | di sostegno alla frequenza scolastica. | |
| | Potrà aderire ed integrarsi con altre organizzazioni perse- | |
| | guenti le stesse finalità per il raggiungimento dello scopo | |
| | sociale e potrà usufruire di tutti i contributi e agevolazio- | |
| | ni messi a disposizione dallo stato, regioni, province e co- | |
| | muni, nonché dai privati e da enti pubblici e privati e dalla | |
| | Comunità Europea. | |
| | 4.2 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutua- | |
| | listici la cooperativa propone la costituzione, l'organizza- | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | zione e la gestione in proprio, di mezzi e servizi e/o anche | |
| | attraverso la gestione di servizi pubblici e/o di strutture | |
| | private, diretti in via primaria ma non esclusiva, al sup- | |
| | porto dei bisogni delle donne e dei minori che si trovano in | |
| | situazioni di violenza e/o abuso. | |
| | La cooperativa potrà chiedere in concessione o comunque ac- | |
| | quisire ed amministrare, da enti locali, pubblici, privati, | |
| | ecc., terreni, infrastrutture, strutture e spazi occorrenti | |
| | per la realizzazione degli scopi sociali e di tutte le opera- | |
| | zioni e le iniziative che possono tornare utili al raggiungi- | |
| | mento di tali scopi e/o comunque attinenti direttamente o in- | |
| | direttamente ai medesimi. | |
| | In tal senso la cooperativa assume e fa esplicito riferimento | |
| | alle direttive dell'Unione Europea in materia, alla legisla- | |
| | zione nazionale e regionale corrente e vigente, alla legge | |
| | 328/00 e successive modifiche, alla pianificazione degli in- | |
| | terventi e delle politiche sociali emanati ed attuati dagli | |
| | organi ed istituzioni competenti, dai piani sociosanitari, | |
| | dagli ambiti e dai piani sociali territoriali. | |
| | La cooperativa si orienta verso tali scopi, realizzando e ge- | |
| | stendo stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto | |
| | terzi, incluso gli enti pubblici, quali Comuni, Province, Re- | |
| | gioni e Asl, Enti Privati, aziende e Fondazioni, di: | |
| | - interventi sociali, culturali, educativi, formativi, di | |
| | prevenzione, di informazione e orientamento; | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | - strutture residenziali, semiresidenziali e Centri antiviolenza da destinare a servizi di accoglienza e di diffusione culturale; | |
| | - nidi e servizi socio-educativi per minori finalizzati all'educazione alle differenze; | |
| | - programmi didattici per corsi di formazione professionale, per l'aggiornamento di esperti e professionisti che operano nel campo delle politiche sociali; | |
| | - attività di sensibilizzazione del territorio e delle istituzioni tese a creare maggiore consapevolezza e disponibilità nei confronti dei diritti delle donne, attraverso convegni, incontri, seminari, dibattiti; | |
| | - studi e ricerche nei settori d'intervento della cooperativa. | |
| | La cooperativa potrà progettare ed attivare forme di altra economia, solidali e responsabili, attente ai diritti dei lavoratori, rispettose del territorio, finalizzate all'inserimento lavorativo ed in grado di coniugare le esigenze di impresa con la tutela delle persone e dei beni comuni. A tal fine sarà possibile: | |
| | - gestire e condurre Beni mobili e immobili concessi in uso a qualsiasi titolo da enti pubblici, compreso quelli confiscati alle organizzazioni camorristiche e criminali; | |
| | - progettare e gestire attività agricole anche al fine di promuovere forme alternative di formazione al lavoro e di inclusione le donne in uscita da situazioni di violenza , at- | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | traverso iniziative specifiche quali ad esempio, gli orti so- | |
| | ciali, le fattorie sociali e le fattorie didattiche; | |
| | - gestire mense scolastiche e negozi di vendita al dettaglio | |
| | di prodotti alimentari con particolare riferimento ai prodot- | |
| | ti provenienti dal circuito dei beni confiscati e quelli che | |
| | provengono dal circuito del commercio equo e solidale; | |
| | - organizzare e gestire attività sportive, compresa la ge- | |
| | stione e la conduzione di impianti sportivi; | |
| | - fornire pasti e vitti; | |
| | - svolgere attività a carattere artigianale finalizzate alla | |
| | realizzazione dello scopo sociale nel rispetto delle leggi | |
| | vigenti. A titolo esemplificativo la cooperativa potrà svol- | |
| | gere attività di produzione di confetture, marmellate, creme | |
| | dolci e salate e prodotti di piccola pasticceria, tisane e | |
| | frutta essiccata, verdure sott'olio e sott'aceto; bomboniere, | |
| | gadget, ecc. il tutto anche attraverso il commercio al detta- | |
| | glio e all'ingrosso; | |
| | - svolgere attività di collaborazione con giornali, riviste e | |
| | periodici, organizzazioni internazionali e nazionali, atti- | |
| | vità di stampa, pubblicazione e diffusione di scritti ed ope- | |
| | re attinenti all'attività dello scopo sociale. | |
| | Inoltre la cooperativa sarà orientata a promuovere e favorire: | |
| | - esperienze di formazione professionale e di orientamento | |
| | nell'ambito e nel rispetto delle normative Regionali, Nazio- | |
| | nali e Comunitarie vigenti in materia, attraverso progetti | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | finalizzati all'attuazione degli scopi sociali; | |
| | - la qualificazione, l'aggiornamento e la formazione delle | |
| | socie, delle dipendenti, delle utenti del servizio e degli o- | |
| | peratori pubblici, privati e del volontariato; | |
| | - attività nel settore sportivo e ricreativo. | |
| | 4.3 La cooperativa potrà chiedere in concessione o comunque | |
| | acquisire ed amministrare, da enti locali, pubblici, privati, | |
| | ecc. , terreni, infrastrutture, strutture e spazi occorrenti | |
| | per la realizzazione degli scopi sociali e di tutte le opera- | |
| | zioni e le iniziative che possono tornare utili al raggiungi- | |
| | mento di tali scopi e/o comunque attinenti direttamente o in- | |
| | direttamente ai medesimi. | |
| | Potrà ancora: | |
| | - stipulare convenzioni e contratti con enti e istituzioni | |
| | per tutte le attività di produzione di beni e servizi connes- | |
| | si allo scopo sociale; | |
| | - avvalersi di finanziamenti pubblici, ivi compresi quelli | |
| | previsti dalla normativa della comunità europea; | |
| | - promuovere o partecipare a enti, società, consorzi, prefe- | |
| | ribilmente se promossi dal movimento cooperativo, aventi sco- | |
| | po di coordinamento e di facilitazione per l'accesso al cre- | |
| | dito di ogni tipo, prestando le necessarie garanzie e fide- | |
| | iussioni; | |
| | - promuovere e partecipare a progetti transnazionali, europei | |
| | e di cooperazione internazionale sui temi e specificati nel | |

presente articolo.

4.4 La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

4.5 La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

4.6 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

4.7 La cooperativa potrà stipulare contratti e convenzioni con enti e istituti per la prestazione di servizi connessi allo scopo sociale;

TITOLO III

SOCIE COOPERATRICI

Art. 5 (Socie cooperative ordinarie)

5.1 Il numero delle socie è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono essere socie tutte le donne aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque | |
| | possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la | |
| | propria attività volontaria, lavorativa o professionale. | |
| | 5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo | |
| | dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione | |
| | della socia all'attività della cooperativa; l'ammissione deve | |
| | essere coerente con la capacità della cooperativa di soddi- | |
| | sfare gli interessi delle socie, anche in relazione alle | |
| | strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. | |
| | 5.4 Le aspiranti socie devono essere in possesso di adeguate | |
| | capacità professionali nei settori in cui la cooperativa ope- | |
| | ra, condividendone valori e scopi perseguiti con l'esercizio | |
| | dell'attività mutualistica. Inoltre, le nuove ammissioni non | |
| | devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico | |
| | in favore delle socie preesistenti. | |
| | 5.5 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come | |
| | socie cooperatrici anche elementi tecnici ed amministrativi, | |
| | in numero strettamente necessario al buon funzionamento del- | |
| | l'impresa sociale. | |
| | 5.6 Possono essere ammesse altresì nella compagine societa- | |
| | ria le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non | |
| | siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette | |
| | alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o | |
| | i cui interessi non siano in contrasto con quelli della coo- | |
| | perativa. | |
| | | |

5.7 Non possono essere socie coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di socie cooperatrici)

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi socie cooperatrici (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a. alla loro formazione professionale;

b. al loro inserimento nell'impresa.

6.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | ne, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: | |
| | a. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; | |
| | b. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; | |
| | c. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione. | |
| | 6.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 38, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. | |
| | 6.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. | |
| | 6.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. | |
| | 6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile. | |
| | 6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 | |
| | | |

del presente statuto, il socio appartenente alla categoria

speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale

risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale

che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-

mine.

6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente

alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.

14.1 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei

doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'i-

nopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e fi-

nanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza

dei doveri di leale collaborazione con la compagine societa-

ria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente

alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-

ministrativo anche prima del termine fissato al momento della

sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci

ordinari.

6.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che

spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente

alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della

scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requi- | |
| | siti di cui all'articolo 5 del presente statuto. | |
| | La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in- | |
| | teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro | |
| | dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo ammini- | |
| | strativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, | |
| | notificare all'interessato la deliberazione di esclusione. | |
| | Art. 7 (Domanda di ammissione) | |
| | 7.1 Chi intende essere ammessa come socia dovrà presentare | |
| | all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene- | |
| | re, se trattasi di persona fisica: | |
| | a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo | |
| | di nascita; | |
| | b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con- | |
| | dizione professionale, delle specifiche competenze possedute; | |
| | c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il | |
| | quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al | |
| | limite minimo e massimo fissato dalla legge; | |
| | d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente | |
| | il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal- | |
| | mente adottate dagli organi sociali. | |
| | 7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a | |
| | quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle | |
| | persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le | |
| | seguenti informazioni: | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica | |
| | e la sede legale; | |
| | b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la | |
| | domanda; | |
| | c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. | |
| | 7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante | |
| | socia altri documenti ad integrazione di quelli sopra elenca- | |
| | ti al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal | |
| | precedente art. 5. | |
| | 7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requi- | |
| | siti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda se- | |
| | condo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu- | |
| | tualistico e l'attività economica svolta. | |
| | 7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata | |
| | all'interessata e annotata, a cura degli Amministratori, sul | |
| | libro delle socie. | |
| | 7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare | |
| | la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co- | |
| | municarla agli interessati. | |
| | Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dalle Ammi- | |
| | nistratrici, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca- | |
| | denza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere | |
| | che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera | |
| | sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in | |
| | occasione della successiva convocazione. | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | 7.7 Le Amministratrici, nella relazione al bilancio, o nella | |
| | nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de- | |
| | terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuove so- | |
| | cie. | |
| | Art. 8 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori) | |
| | 8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad og- | |
| | getto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati | |
| | da azioni nominative del valore di € 50,00 | |
| | 8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero mini- | |
| | mo di azioni pari a 10. | |
| | Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non pos- | |
| | sono essere superiori ai limiti di legge. | |
| | 8.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi | |
| | dell'art. 2346 del codice civile. | |
| | Art. 9 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione) | |
| | 9.1 Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sotto- | |
| | poste a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con ef- | |
| | fetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Ammini- | |
| | stratori. | |
| | Art. 10 (Obblighi del socio) | |
| | 10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e | |
| | dallo statuto, i soci sono obbligati: | |
| | a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati | |
| | dall'Organo amministrativo: | |
| | - del capitale sottoscritto; | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese | |
| | di istruttoria della domanda di ammissione; | |
| | - dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea | |
| | dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de- | |
| | gli Amministratori; | |
| | b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e | |
| | delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da- | |
| | gli organi sociali; | |
| | c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e | |
| | il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'atti- | |
| | vità svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro | |
| | disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul- | |
| | teriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze del- | |
| | la cooperativa. | |
| | 10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei | |
| | soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del | |
| | domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione | |
| | della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera rac- | |
| | comandata alla Cooperativa. | |
| | 10.3 E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contem- | |
| | poraneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che | |
| | perseguono identici scopi sociali ed esplichino una attività | |
| | concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi e- | |
| | sercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, | |
| | l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteri- | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | stiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, | |
| | può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni la- | |
| | vorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, pres- | |
| | so altre cooperative. | |
| | Art. 11 (Diritti dei soci) | |
| | 11.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il | |
| | libro delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea e | |
| | di ottenerne estratti a proprie spese. | |
| | 11.2 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci | |
| | lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa | |
| | ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad | |
| | esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del | |
| | consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni | |
| | del comitato esecutivo, se esiste. | |
| | 11.3 L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, | |
| | eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. | |
| | 11.4 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata | |
| | esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle ob- | |
| | bligazioni contratte con la società. | |
| | Art. 12 (Perdita della qualità di socio) | |
| | 12.1 La qualità di socio si perde: | |
| | 1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, | |
| | se il socio è persona fisica; | |
| | 2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui- | |
| | dazione se il socio è diverso da persona fisica. | |
| | | |

Art. 13 (Recesso del socio)

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può pro-

porre opposizione innanzi il tribunale.

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 (Esclusione)

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b. che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

c. che previa intimazione da parte degli Amministratori con

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del | |
| | valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme do- | |
| | vute alla Società a qualsiasi titolo; | |
| | d. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con | |
| | la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo | |
| | amministrativo; | |
| | e. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia | |
| | stato risolto dalla cooperativa per inadempimento; | |
| | f. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati- | |
| | bilità previste dall'articolo 10, senza la prevista autoriz- | |
| | zazione dell'organo amministrativo; | |
| | g. che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai | |
| | trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si | |
| | trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare | |
| | ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono | |
| | particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può de- | |
| | rogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite mas- | |
| | simo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale; | |
| | h. che abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rappor- | |
| | to di lavoro con la cooperativa; | |
| | i. che danneggi moralmente o materialmente la società o fo- | |
| | menti dissidi o disordini fra i soci; | |
| | j. che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente a- | |
| | gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società. | |
| | 14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro- | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | porre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. | |
| | 14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. | |
| | Art. 15 (Liquidazione) | |
| | 15.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 37.3, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. | |
| | 15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545- <i>quinquies</i> , comma 3 del codice civile. | |
| | 15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545- <i>quinquies</i> , la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate en- | |
| | | |

tro un termine massimo di cinque anni.

Art. 16 (Morte del socio)

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

16.2 Gli eredi e i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), d) e), g), j), k) e l) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | 17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal | |
| | rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, dal pagamento della | |
| | prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il | |
| | credito derivante da penali, ove previste da apposito regola- | |
| | mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche | |
| | fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codi- | |
| | ce civile. | |
| | 17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde | |
| | verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, | |
| | per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione han- | |
| | no avuto effetto. | |
| | 17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso- | |
| | ciativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio u- | |
| | scente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. | |
| | Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili | |
| | verso la Società gli eredi del socio defunto. | |
| | | |
| | TITOLO IV | |
| | | |
| | SOCI VOLONTARI | |
| | | |
| | Art. 18 (Requisiti) | |
| | 18.1 Ai sensi dell'all'art. 2 L. N. 381/1991, possono essere | |
| | ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare | |
| | gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Coopera- | |
| | tiva per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali | |
| | della medesima. | |
| | 18.2 Il loro numero non potrà superare la metà del numero | |
| | | |

complessivo dei soci.

Art. 19 (Domanda di ammissione)

19.1 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle azioni che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a 4 azioni del valore unitario di Euro 50,00 (Euro cinquanta e centesimi zero) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

19.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

19.3 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Art. 20 (Obblighi)

20.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | art. 10; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro | |
| | sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed | |
| | agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto | |
| | dal regolamento interno. | |
| | 20.2 Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi mo- | |
| | mento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera racco- | |
| | mandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e | |
| | potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima | |
| | nei casi previsti dal precedente art. 14, compatibilmente con | |
| | la particolare natura del suo rapporto sociale. | |
| | 20.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra | |
| | la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclu- | |
| | sione si verificano negli stessi termini previsti per i soci | |
| | cooperatori. | |
| | TITOLO V | |
| | SOCI FINANZIATORI | |
| | Capo I - Disciplina di riferimento | |
| | Art. 21 (Norme applicabili) | |
| | 21.1 Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III del pre- | |
| | sente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci | |
| | finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ. | |
| | 21.2 Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori di- | |
| | sciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, | |
| | nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli | |
| | artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59. | |
| | | |

21.3 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Capo II - Soci sovventori

Art. 22 (Soci sovventori)

22.1 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all' art. 4 L. N. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 23 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

23.1 I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale denominata Fondo per il potenziamento aziendale.

23.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (Euro cinquecento e centesimi zero).

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | a 10 (dieci). | |
| | 23.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi | |
| | dell'art. 2346 del codice civile. | |
| | Art. 24 (Disposizioni relative alle azioni dei soci sovventori) | |
| | 24.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei | |
| | sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. | |
| | 24.2 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la | |
| | riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non | |
| | comporta riduzione del valore nominale delle azioni di socio | |
| | sovventore, se non per la parte di perdita che eccede il valore | |
| | nominale complessivo delle quote di capitale dei soci | |
| | cooperatori. | |
| | 24.3 Nel rimborso del capitale sociale, è riconosciuta la facoltà | |
| | al Consiglio di Amministrazione di prevedere il diritto | |
| | di prelazione per le azioni/quote di socio sovventore rispetto | |
| | alle quote di capitale dei soci cooperatori, per l'intero | |
| | valore nominale. | |
| | Art. 25 (Deliberazione di emissione) | |
| | 25.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori | |
| | deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, | |
| | con la quale devono essere stabiliti: | |
| | a) l'importo complessivo dell'emissione; | |
| | | |

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo

amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori

sulle azioni emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli

eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando

che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in

misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previ-

sto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

25.2 La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i

compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai

fini dell'emissione dei titoli.

Art. 26 (Recesso dei soci sovventori)

26.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice

civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qua-

lora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento

stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a

norma del precedente articolo.

26.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni con-

cernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibi-

lità previste per i soci cooperatori.

Capo III - Azioni di partecipazione cooperativa

Art. 27 (Azioni di partecipazione cooperativa)

27.1 Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, la Coopera-

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | tiva può adottare procedure di programmazione pluriennale fi- | |
| | nalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, se- | |
| | condo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92. In tal | |
| | caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione co- | |
| | operativa, anche al portatore se interamente liberate, prive | |
| | del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli | |
| | utili. | |
| | 27.2 L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle a- | |
| | zioni di partecipazione cooperativa, determina: | |
| | a. l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei li- | |
| | miti sopra indicati; | |
| | b. la durata delle azioni, in relazione ai programmi plurien- | |
| | nali approvati dall'Assemblea; | |
| | c. i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni | |
| | di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento | |
| | delle azioni eventualmente rimaste inoptate. | |
| | 27.3 Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere | |
| | emesse per un ammontare non superiore al valore contabile | |
| | delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante | |
| | dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Mini- | |
| | stero delle Attività Produttive. | |
| | Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (Euro cinque- | |
| | cento e centesimi zero). | |
| | 27.4 Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere | |
| | offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai la- | |
| | | |

voratori dipendenti della Cooperativa.

27.5 Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

27.6 All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

27.7 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

27.8 I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;

b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 28 (Recesso)

28.1 Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

Capo IV - Strumenti finanziari partecipativi

Art. 29 (Strumenti finanziari partecipativi)

29.1 Possono essere ammessi come soci finanziatori della Cooperativa, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, i sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 59/92 e di cui ai precedenti Capi II e III.

Art. 30 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

30.1 I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al presente Capo, sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

30.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €500,00. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10

30.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 31 (Modalità di emissione delle azioni)

31.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, di cui al presente Capo, deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 del codice civile e in conside-

razione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 del codice civile, autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi.

31.2 Con la stessa deliberazione potranno essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 36.1, lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

31.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 32 (Diritti patrimoniali)

32.1 Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo precedente. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

32.3 La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | 32.4 La delibera di emissione, può stabilire in favore delle | |
| | azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di | |
| | parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in mi- | |
| | sura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai so- | |
| | ci finanziatori medesimi e patrimonio netto. | |
| | 32.5 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di per- | |
| | dite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni | |
| | dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che ec- | |
| | cede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci | |
| | cooperatori. | |
| | 32.6 In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di | |
| | socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso | |
| | del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, | |
| | per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del | |
| | valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, | |
| | sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la | |
| | riserva da sovrapprezzo. | |
| | Art. 33 (Recesso dei soci finanziatori) | |
| | 33.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice | |
| | civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta | |
| | quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere | |
| | dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i ca- | |
| | si previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle | |
| | azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabi- | |
| | lire un periodo maggiore. | |
| | | |

33.2 In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

TITOLO VI

OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

Art. 34 (Obbligazioni)

34.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

34.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

34.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V codice civile.

Art. 35 (Strumenti finanziari non partecipativi)

35.1 La cooperativa può emettere strumenti finanziari non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di speci-

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | fici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, | |
| | escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e | |
| | ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche | |
| | di opera o servizi. | |
| | 35.2 L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dal- | |
| | l'assemblea straordinaria dei soci. | |
| | In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea | |
| | straordinaria, sono stabiliti: | |
| | - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli | |
| | emessi ed il relativo valore nominale unitario | |
| | - le modalità di circolazione | |
| | - i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di | |
| | corresponsione degli interessi | |
| | - il termine di scadenza e le modalità di rimborso. | |
| | 35.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i | |
| | compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione | |
| | ai fini del collocamento dei titoli. | |
| | TITOLO VII | |
| | PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE | |
| | Art. 36 (Elementi costitutivi) | |
| | 36.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito: | |
| | a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: | |
| | 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori; | |
| | 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen- | |
| | ti nel Fondo per il potenziamento aziendale; | |
| | | |

3) dai conferimenti effettuati dagli azionisti di partecipazione cooperativa;

4) dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 37.3 lett. a) e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori) formate ai sensi dell'art. 32.4;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

36.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

36.3 Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 37 (Bilancio di esercizio)

37.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

37.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministra-

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | tivo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il | |
| | progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei | |
| | soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura del- | |
| | l'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga | |
| | redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti- | |
| | colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della | |
| | Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla | |
| | gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al | |
| | bilancio. | |
| | 37.3 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla de- | |
| | stinazione degli utili annuali destinandoli: | |
| | a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a | |
| | quanto stabilito dalla legge; | |
| | b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del- | |
| | la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio | |
| | 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; | |
| | c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi- | |
| | ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 | |
| | gennaio 1992, n. 59; | |
| | d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva- | |
| | mente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al | |
| | limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei | |
| | requisiti mutualistici; | |
| | f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanzia- | |
| | tori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione | |
| | | |

cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal

Titolo V del presente statuto;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi

di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 36.1.

Art. 38 (Ristorni)

38.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/01 e successive modificazioni).

38.2 L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

a. erogazione diretta;

b. aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;

c. emissione di obbligazioni;

d. emissione di strumenti finanziari.

38.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VIII

ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLEE SPECIALI

Art. 39 (Qualificazione e competenze)

39.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

39.2 L'Assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio e destina gli utili;

2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 25, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;

3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;

4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;

5) procede alla nomina degli Amministratori;

6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;

8) approva i regolamenti interni;

9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei

Sindaci.

10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

39.2 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 55.2 del presente statuto;

b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori

c. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

39.3 L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 55.2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 40 (Convocazione dell'assemblea)

40.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 37.2 e comunque con le frequenze che il regolamento interno dovrà specificamente prevedere.

40.2 L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | Amministratori. | |
| | In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza | |
| | ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della | |
| | richiesta. | |
| | La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo- | |
| | menti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su | |
| | proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o | |
| | di una relazione da essi predisposta. | |
| | 40.3 L' assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune | |
| | in cui è posta la sede sociale purché o nel territorio di un | |
| | altro stato membro della Unione Europea. | |
| | 40.4 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera | |
| | raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a for- | |
| | nire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni | |
| | prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai | |
| | soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di | |
| | convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi | |
| | similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, | |
| | all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito | |
| | che siano stati espressamente comunicati dal socio e che ri- | |
| | sultino dal libro dei soci. | |
| | Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior- | |
| | no, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle | |
| | materie da trattare. | |
| | Art. 41 (Assemblee di seconda e ulteriore convocazione) | |
| | | |

41.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e *ulteriore* convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

41.2 Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo 2 date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

41.3 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 42 (Assemblea totalitaria)

42.1 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

42.2 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Art. 43 (Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum)

43.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolar-

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | mente costituita quando siano presenti o rappresentati la | |
| | metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In | |
| | seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente co- | |
| | stituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rap- | |
| | presentati aventi diritto al voto. | |
| | 43.2 L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulte- | |
| | riore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti, | |
| | su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. | |
| | Art. 44 (Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum) | |
| | 44.1 In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è rego- | |
| | larmente costituita quando siano presenti o rappresentati la | |
| | metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. | |
| | 44.2 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è re- | |
| | golarmente costituita quando sia presente o rappresentato al- | |
| | meno un terzo dei soci aventi diritto al voto. | |
| | 44.3 L'Assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni | |
| | ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei | |
| | voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. | |
| | Art. 45 (Norme per il computo dei quorum) | |
| | 45.1 Si considerano presenti i soci che al momento della ve- | |
| | rifica del quorum costitutivo siano identificati dal presi- | |
| | dente e dai suoi ausiliari. | |
| | 45.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo | |
| | svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà te- | |
| | nersi in seconda o ulteriore convocazione. | |
| | | |

45.3 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Art. 46 (Diritto di voto)

46.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

46.2 Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

46.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5.6, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

46.4 Ai soci finanziatori è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte; a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, | |
| | per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci | |
| | finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la mi- | |
| | sura consentita, applicando un coefficiente correttivo deter- | |
| | minato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi | |
| | attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. | |
| | 46.5 Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti | |
| | in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari. | |
| | 46.6 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i | |
| | compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione | |
| | ai fini del collocamento dei titoli. | |
| | Art. 47 (Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe) | |
| | 47.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante | |
| | delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione | |
| | mediante documento scritto. La società acquisisce la delega | |
| | agli atti sociali. | |
| | 47.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; | |
| | non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco | |
| | ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il | |
| | rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espres- | |
| | samente indicato nella delega. | |
| | 47.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, | |
| | il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in | |
| | assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un | |
| | suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espres- | |
| | | |

samente previsto dalla delega.

47.4 La stessa persona non può rappresentare più di 5 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

47.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

47.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate.

Art. 48 (Presidente e segretario dell'assemblea)

48.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

48.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

48.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

48.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assemblea-

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | ri, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione | |
| | dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di propor- | |
| | re le procedure che possono però essere modificate con voto | |
| | della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. | |
| | 48.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ri- | |
| | tardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli | |
| | obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sotto- | |
| | scritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. | |
| | 48.6 Il verbale deve indicare: | |
| | a) la data dell'assemblea; | |
| | b) l'identità dei partecipanti e i voti da ciascuno rappre- | |
| | sentati (anche mediante allegato); | |
| | c) le modalità e i risultati delle votazioni; | |
| | d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano vo- | |
| | tato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante | |
| | allegato; | |
| | e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle | |
| | loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. | |
| | Art. 49 (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori) | |
| | 49.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti | |
| | coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi | |
| | conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il | |
| | proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestiva- | |
| | mente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assem- | |
| | blea non possono contrastare con le esigenze di una corretta | |

e completa verbalizzazione dei lavori.

49.2 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile

ad un socio è un voto non espresso.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della

alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

49.3. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia or-

dinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più

luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò al-

le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei re-

lativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il

Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione

e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accer-

tare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-

lare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati del-

la votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-

zione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-

l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-

tere documenti.

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi

audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 50 (Voto per corrispondenza)

50.1 E' ammesso il voto per corrispondenza nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

50.2 Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;

b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea devono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente nell'avviso di convocazione;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione

della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

h) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

50.3 Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 51 (Assemblee separate)

51.1 Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

51.2 Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee se-

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | parate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. | |
| | Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima | |
| | assemblea separata. | |
| | 51.3 Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, | |
| | conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle as- | |
| | semblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati | |
| | in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esi- | |
| | stano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno | |
| | essere create anche in zone prive delle strutture suddette, | |
| | quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ri- | |
| | tenuto opportuno per gli organi della cooperativa. | |
| | 51.4 Ciascuna sezione non può essere formata con un numero | |
| | inferiore a 20 soci. Qualora il numero di soci di una sezione | |
| | si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consi- | |
| | glio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla se- | |
| | zione più vicina. | |
| | 51.5 Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assem- | |
| | blea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle | |
| | assemblee separate. | |
| | 51.6 Ogni assemblea separata delibera sulle materie che for- | |
| | mano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati | |
| | all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti | |
| | da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea genera- | |
| | le deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza | |
| | delle minoranze espresse dalle assemblee separate. | |
| | | |

Tutti i delegati debbono essere soci.

51.7 Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Art. 52 (Assemblee speciali)

52.1 Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;

2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;

3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;

4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;

5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;

6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

52.2 La assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei posses-

sori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

52.3 Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.

52.4 Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnare le deliberazioni.

TITOLO IX

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 53 (Consiglio di amministrazione)

53.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

53.2 Non possono essere eletti amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di 2 altre società di capitali, non tenendosi conto nel computo delle società controllate o collegate dalla cooperativa. In caso d'incompatibilità, il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.

53.3 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'assemblea può anche stabilire una durata differenziata per i diversi amministratori.

Art. 54 (Diritto di nomina dei soci finanziatori)

54.1 Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore.

54.2 La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

54.3 Alla nomina degli amministratori riservati ai soci finanziatori si procede con una delibera separata dei soli aventi diritto nel corso dell'assemblea; per l'approvazione della delibera è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi nel rispetto dell'art. 46.4.

Art. 55 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

55.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

55.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le se-

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | guenti competenze: | |
| | a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, | |
| | 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.; | |
| | b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie; | |
| | c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappre- | |
| | sentanza della società; | |
| | d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del | |
| | socio; | |
| | e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni norma- | |
| | tive; | |
| | f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del | |
| | territorio nazionale. | |
| | 55.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per | |
| | migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla | |
| | cooperativa, possono istituire appositi comitati scientifici, | |
| | determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le re- | |
| | lative mansioni. | |
| | Art. 56 (Presidente del consiglio di amministrazione) | |
| | 56.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza | |
| | successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un | |
| | presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea. | |
| | 56.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca | |
| | il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del gior- | |
| | no, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate infor- | |
| | mazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano | |

fornite a tutti i consiglieri.

56.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 57 (Organi delegati)

57.1 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

57.2 Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 58 (Convocazioni e deliberazioni)

58.1 Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

58.2 La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sin-

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | dacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ri- | |
| | cevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per | |
| | la riunione o, in caso di urgenza, almeno 3 (tre) giorni pri- | |
| | ma. | |
| | 58.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunio- | |
| | ni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di for- | |
| | male convocazione, quando siano presenti tutti gli ammini- | |
| | stratori e tutti i sindaci effettivi in carica. | |
| | 58.4 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito | |
| | con la presenza della maggioranza dei suoi membri. | |
| | 58.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con | |
| | il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. | |
| | 58.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono pre- | |
| | siedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore | |
| | designato dagli intervenuti. | |
| | 58.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verba- | |
| | le sottoscritto dal presidente e dal segretario. | |
| | 58.8 I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio | |
| | di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condi- | |
| | zioni per cui possono impugnare le deliberazioni assembleari, | |
| | in quanto compatibili. | |
| | 58.9 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno | |
| | svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che | |
| | ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti | |
| | gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo | |
| | | |

reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 59 (Integrazione del Consiglio)

59.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

59.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

59.3 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

59.4 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

59.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 60 (Compensi agli Amministratori)

60.1 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

60.2 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

60.3 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

60.4 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 61 (Rappresentanza)

61.1 Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

61.2 Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

61.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

61.4 Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO X

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 62 (Nomina e requisiti)

62.1 Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge; il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

62.2 La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può riservare a tale categoria la nomina di un membro del collegio sindacale. In tale caso la nomina è effettuata con le modalità previste dall'art. 54.3.

62.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.. La per- | |
| | dita di tali requisiti determina la immediata decadenza del | |
| | sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più | |
| | anziano. | |
| | 62.4 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono | |
| | alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bi- | |
| | lancio relativo al terzo esercizio della carica. | |
| | 62.5 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha | |
| | effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. | |
| | Art. 63 (Funzioni e poteri) | |
| | 63.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge | |
| | e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammi- | |
| | nistrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto | |
| | organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so- | |
| | cietà e sul suo concreto funzionamento. | |
| | 63.2 Il collegio sindacale esercita altresì il controllo con- | |
| | tabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma | |
| | del codice civile. | |
| | 63.3 I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio | |
| | di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comi- | |
| | tato Esecutivo. | |
| | 63.4 I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio | |
| | di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione | |
| | prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione | |
| | sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. | |
| | | |

63.5 I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

63.6 Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

63.7 Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

63.8 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 58.9.

Art. 64 (Controllo contabile)

64.1 Al di fuori del caso di cui all'art. 63.2 il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

64.2 L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla so-

cietà di revisione per l'intera durata dell'incarico.

64.3 L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

64.4 Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409 - quinquies, primo comma, del c.c.; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

64.5 Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 65 (Scioglimento anticipato)

65.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 66 (Devoluzione patrimonio finale)

66.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 37.3, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 67 (Regolamenti)

67.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti po-

tranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 68 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

68.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 punti e 1/2 effettivamente dal capitale versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

68.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 69 (Rinvio)

69.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

69.2 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE

SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 5 DEL

D.LGS. 82/2005, COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'O-

RIGINALE

DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO.

IMPOSTA DI BOLLO ESENTE